

# Comune di Rabbi

Provincia di Trento



**COPIA**

## Verbale di deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale

*Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica*

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento dell'informazione e di gestione dell'Albo Pretorio elettronico del Comune di Rabbi.

L'anno **duemilasedici** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **ventitrenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
CAVALLARI	ROBERTO			X
CICOLINI	ROBERTO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO		X	
GIRARDI	ALAN	X		
MENGON	ELISABETTA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MOSCONI	DANIEL	X		
PATERNOSTER	ADRIANA	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
PENASA	FRANCA	X		
PENASA	MANUEL	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **12** dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 - D.P.Reg. 01/02/05,  
n. 31 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

**15/03/2016**

all'albo informatico ed affisso all'albo comunale ove rimarrà consultabile per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to** dott. Aldo Costanzi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- a livello europeo è stata emanata una direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- a corollario della stessa, i diversi paesi europei, compresa l'Italia, sono diversamente intervenuti nel tempo e nelle forme cercando di dare sostanza a detti principi onde non incorrere in sanzioni;
- l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 prescrive che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o regolamento;
- per alcune tipologie di atti degli enti locali, tra cui atti a significativa diffusione, non vi è una norma di legge che prevede la pubblicazione a fini di pubblicità notizia sul sito internet. Affinché, quindi, sia legittima la diffusione tramite un portale web di dati personali contenuti in tali atti, è necessario che l'operazione di trattamento sia prevista in un provvedimento avente natura regolamentare;
- in ultimo il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto una serie di disposizioni relative al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto come Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 243 di data 15 maggio 2014 ha approvato le linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;

Preso atto che la Regione Trentino Alto Adige è intervenuta in materia con la legge Regionale n. 29 ottobre 2014 n. 10 di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introducendo obblighi di adeguamento aventi scadenza 18 maggio 2015;

Rilevato che il Comune di Rabbi ha provveduto a rivedere il sistema di gestione e pubblicità degli atti portandolo praticamente a regime ma trattandosi di materia attinente il bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza dei cittadini, pare doveroso riservare tale scelta-decisione ad atto regolamentare di competenza del Consiglio Comunale;

Evidenziato come il Consorzio dei Comuni Trentini, giusta nota prot. n. 2047 dd. 24.03.2015, alla luce delle indicazioni del Garante e, peraltro, in un'ottica di massima trasparenza e pubblicità cui deve essere improntata l'attività amministrativa, ha dimesso uno schema di regolamento che si propone di:

- a) soddisfare adeguatamente l'interesse dei cittadini alla conoscenza dell'attività istituzionale con la permanenza on line degli atti più tipici o dei loro elenchi, con modalità accessibile anche mediante i comuni motori di ricerca, per una durata a tal fine ritenuta congrua;
- b) di garantire, d'altro canto, il soddisfacimento delle ulteriori esigenze di carattere storico cronologico attraverso la permanenza on line degli atti o dei loro elenchi in modalità che consenta la rintracciabilità degli atti esclusivamente all'interno del sito, per una durata superiore;
- c) di consentire l'adozione da parte dell'ente di modalità analogiche di conservazione e messa a disposizione dei documenti informatici che ne rafforzano l'immagine di coerenza e di accessibilità del sistema pubblico verso il cittadino.

Preso atto come l'Amministrazione, sulla base delle predette valutazioni ed elementi, desidera migliorarsi per ciò che fa in termini di trasparenza, tenuto conto di quanto sviluppato per digitalizzare l'attività amministrativa;

Dato infatti atto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo normativo sopra citato, il Comune di Rabbi ha aderito all'iniziativa del Consorzio dei Comuni Trentini per la gestione del sistema di pubblicazione attraverso l'Albo telematico;

Richiamato l'art. 74 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il quale, al comma I, stabilisce che *"Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese"*;

Visto l'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, il quale ha disposto che, a far data dal 01.01.2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Evidenziato che il principio di trasparenza e pubblicità degli atti, con particolare riguardo alla pubblicazione sull'Albo telematico, deve comunque essere rispettoso delle finalità stabilite dal "Codice in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza ed inalterabilità dei dati pubblicati";

Rilevato quindi che risulta necessario garantire la pubblicità degli atti attraverso il sito web istituzionale dell'ente nel rispetto della privacy secondo quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con le linee guida per la pubblicazione e la diffusione degli atti;

Considerato che il Comune dispone anche di un proprio sito web istituzionale ([www.comune.rabbi.tn.it](http://www.comune.rabbi.tn.it)) per la cui gestione tecnica e per l'aggiornamento alle normative in materia di trasparenza e pubblicità ci si avvale del servizio fornito dal Consorzio dei Comuni Trentini tramite la piattaforma informatica "Comunweb";

Convenuto per questo di fare proprio lo schema di regolamento allegato per disciplinare, nel rispetto dei principi sopra indicati, i modi, le forme ed i tempi nei quali si andrà ad assicurare ai cittadini il diritto di accedere in generale alle informazioni attraverso il sito web istituzionale e l'albo telematico (pretorio), nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza al fine di garantire che i dati trattati siano esatti, aggiornati, completi, non eccedenti, indispensabili e necessari;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel Verbale di seduta;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 - 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Rilevato che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura della spesa da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, non comportante il presente atto impegni di spesa;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n° 9 contrari n° 0, e astenuti n° 4 (Cicolini Roberto, Mosconi Daniel, Penasa Manuel e Penasa Franca), su n° 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

## **delibera**

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il **"Regolamento dell'informazione e di gestione dell'Albo Pretorio elettronico del Comune di Rabbi"** nella formulazione che, composta di n° 16 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, all'Albo telematico comunale, mentre il Regolamento medesimo, divenuto esecutivo, verrà inserito sul sito web comunale sezione "regolamenti" e "amministrazione trasparente".
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm
4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale"* .

Data lettura del presente verbale N° 8 di data 10/03/2016 viene approvato e sottoscritto,

**IL SINDACO**  
**F.to** Lorenzo Cicolini

**Il Consigliere designato**  
**F.to** Anna Pedergrana

**Il Segretario**  
**F.to** dott. Aldo Costanzi

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma - del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi,

**Il Segretario**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 10/03/2016



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 - 1° comma - del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi, 26/03/2016



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

